



E. Borrello



Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "E. Borrello-F. Fiorentino"
Via Matarazzo - 88046 LAMEZIA TERME (CZ)



F. Fiorentino

Tel.: 0968/437119 - Fax: 0968/437119 - 437467 - C.F.: 82006310799
e-mail intranet: czic868008@istruzione.it - PEC: czic868008@pec.istruzione.it
(Codice Univoco Ufficio: UF4OVY - Nome Ufficio: Uff_eFatturaPA)
<https://www.icborrellofiorentino.edu.it/>

ISTITUTO COMPRENSIVO BORRELLO-FIORENTINO"
Prot. 0000959 del 11/02/2020
01-04 (Uscita)

Lamezia Terme, 11/02/2020

A tutti i soggetti interessati

Al personale di segreteria

Al sito WEB

In atti

Oggetto: Divulgazione delle disposizioni normative in materia di autocertificazione.

Considerate le attività tipiche della Pubblica Amministrazione appare qui utile richiamare a tutti gli interessati ed i soggetti coinvolti le disposizioni relative alle autocertificazione, cioè la dichiarazione che sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ma anche con i gestori di servizi pubblici e con i privati. Tale disposizione è regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa) e rappresenta la possibilità per il cittadino che le notizie e/o informazioni già presenti in un registro pubblico vengano acquisite d'ufficio dalla Pubblica Amministrazione procedente. Tale decreto, in particolare al Capo III, Sezione V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive - definisce e determina l'utilizzo dello strumento dell'autocertificazione.

Il 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche normative, introdotte dall'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), allo scopo di favorire il raggiungimento della completa decertificazione nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e soggetti privati.

La norma rafforza il concetto che, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi, la produzione di certificati venga sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; la

mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la Pubblica Amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

Uno degli strumenti di semplificazione della documentazione amministrativa è l'accertamento d'ufficio, mediante il quale l'Amministrazione procedente provvede direttamente ad acquisire le certezze giuridiche di cui abbisogna presso l'Amministrazione certificante.

Per Amministrazioni procedenti si intendono quelle Amministrazioni che ricevono le dichiarazioni sostitutive o provvedono agli accertamenti d'ufficio, mentre per Amministrazioni certificanti si intendono i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive o richiesti direttamente dalle Amministrazioni procedenti (cfr. l'art. 1 D.P.R. 445/2000).

Il D.P.R. 445/2000, nel riprendere integralmente le previsioni in materia di accertamento d'ufficio della normativa previgente, gli ha attribuito un ruolo fondamentale nell'ambito della propria complessiva strategia di semplificazione della documentazione amministrativa, rendendone più agevole il ricorso e rafforzandone l'efficacia. Per attivare il suddetto accertamento d'ufficio, il cittadino deve semplicemente dare indicazione all'Amministrazione degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La portata di tali disposizioni è notevole, in quanto con esse vengono semplificati moltissimo, fino ad essere eliminati, gli adempimenti di cui il cittadino deve farsi carico. Tuttavia c'è da rilevare che nonostante queste evidenti potenzialità, il ricorso all'accertamento d'ufficio non è stato spesso praticato per diversi motivi, tra le quali la più rilevante la necessità di contemperare l'Istituto dell'accertamento d'ufficio con le norme poste a tutela della riservatezza. Infatti, non c'è dubbio che lo scambio di informazioni relative a stati, qualità personali e fatti relativi ai cittadini, che viene operato tra Amministrazione certificante ed Amministrazione procedente, rappresenta un'operazione di trattamento di dati personali, che come tale deve svolgersi nel rispetto delle norme sulla privacy. Il Testo Unico non si limita a confermare il ruolo dell'accertamento d'ufficio come strumento di semplificazione dell'attività amministrativa, ma si preoccupa anche di superare gli ostacoli che si sono frapposti al pieno utilizzo di questo strumento. Infatti, all'art. 43 comma 4 sancisce che la consultazione degli archivi telematici delle Amministrazioni certificanti deve avvenire senza oneri a carico delle Amministrazioni procedenti. Per quanto riguarda, infine, il problema relativo al contemperamento dell'accertamento d'ufficio con le disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, il Testo Unico recepisce la norma introdotta dalla legge 340/2000, in base alla quale si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta, da parte di una Pubblica Amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'Amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti

ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. In base a quanto previsto dall'art. 20 D.Lgs. 196/2003 (Codice della *privacy*), quindi, basta che i soggetti pubblici (dunque, le Amministrazioni certificanti) al momento del rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 43 al comma 2, D.P.R. 445/2000 specificino quali sono i dati trattabili e le operazioni eseguibili, affinché possano essere in regola con la normativa posta a tutela della *privacy*.

Si intende infine qui ricordare che l'autocertificazione non può sostituire tutti i tipi di documenti richiesti dalla Pubblica Amministrazione o da un privato.

Essa può essere utilizzata per dichiarare:

- La data ed il luogo di nascita;
- La residenza;
- La propria cittadinanza;
- Il godimento dei diritti civili e politici;
- Lo stato civile;
- Lo stato di famiglia;
- L'esistenza in vita;
- I cambiamenti della propria famiglia (nascita di un figlio, decesso del coniuge, ecc.);
- L'iscrizione ad albi, registri o elenchi tenuti dalla Pubblica amministrazione;
- L'appartenenza ad un ordine professionale;
- Il titolo di studio o gli esami sostenuti;
- La qualifica professionale o il titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione;
- La situazione reddituale ed economica per ottenere i benefici di legge;
- L'assolvimento di obblighi contributivi;
- Il possesso ed il numero di codice fiscale, di partita Iva e di altri dati contenuti nell'anagrafe tributaria;
- Lo stato di disoccupato, di pensionato o di studente;
- La propria qualità di legale rappresentante, di tutore o di curatore;
- L'iscrizione ad associazioni o formazioni sociali;
- L'adempimento degli obblighi militari.

È possibile autocertificare anche:

- Di non avere avuto delle condanne penali o di non essere destinatario di provvedimento che prevedano misure di sicurezza o di prevenzione;
- Di non essere a conoscenza di essere sottoposto ad un procedimento penale;
- Di non essere ente destinatario di provvedimenti giudiziari;
- La qualità di vivente a carico;

- Qualsiasi dato a diretta conoscenza dell'interessato che sia contenuto nei registri dello stato civile;
- Di non trovarsi in liquidazione o in fallimento e di non avere presentato domanda di concordato.

Differentemente non è possibile consegnare un'autocertificazione per sostituire certificati:

- Medici;
- Sanitari;
- Veterinari;
- Di origine;
- Di conformità con le norme Ce;
- Di marchi;
- Di brevetti.

Possono presentare autocertificazione del certificato occorrente:

- I cittadini italiani o dell'Unione europea;
- Le persone giuridiche;
- Le società di persone;
- Le pubbliche amministrazioni;
- Enti, associazioni e comitati che hanno sede legale in Italia o in uno Stato membro dell'Ue;
- Cittadini extracomunitari con regolare soggiorno in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere certificati in Italia dalla Pubblica Amministrazione oppure grazie a particolari convenzioni tra l'Italia ed il Paese d'origine.

Solo in alcuni casi è consentito che l'autocertificazione venga presentata da una persona diversa dall'interessato, ovvero quando si tratta di:

- Un minore: la dichiarazione può essere presentata da chi ne esercita la patria potestà o dal tutore;
- Un soggetto interdetto: la dichiarazione può essere presentata dal tutore;
- Un soggetto inabilitato o un minore emancipato: la dichiarazione può essere presentata dall'interessato ma con l'assistenza del curatore;
- Un Soggetto in condizioni di temporaneo impedimento: la dichiarazione può essere presentata davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, ancora, in mancanza di questi da un parente in linea retta o affine fino al terzo grado.

Le persone che non sanno o non possono firmare devono fare l'autocertificazione davanti ad un pubblico ufficiale.

Quando non è possibile fare l'autocertificazione per uno stato o qualità personale si può fare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Tramite questo documento si possono dichiarare stati, fatti e qualità personali che riguardano terzi di cui si abbia diretta conoscenza.

L'autocertificazione prodotta da soggetto che ha titolo a provvedervi deve essere accettata da tutte le Pubbliche Amministrazioni e tutti i gestori di pubblici servizi.

Nel presentare un'autocertificazione, naturalmente, il dichiarante assume su di sé tutte le responsabilità civili e penali di quanto dichiarato.

In particolare rileva il fatto che chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Da tutto quanto sin qui ricordato si rileva che, in virtù delle norme sulla semplificazione, decertificazione e dematerializzazione amministrativa, le certificazioni sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, così per come si evince dalla dicitura da apporre, a pena di nullità, sulle certificazioni da produrre a soggetti privati: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" (co. 2, nuovo art. 40, DPR 445/2000); mentre nei rapporti con gli organi della P.A. sono sempre sostituite dalle autocertificazioni.

Tanto si è ritenuto di richiamare e divulgare a tutti gli interessati ai fini dei corretti rapporti con la P.A. per il buon funzionamento della stessa.



La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Angela De Carlo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93)